

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 16/7/1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 3 dell'O.d.G.

N. 39 Reg. deliberazioni

Oggetto: Legge regionale: "Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno sedici del mese di luglio alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro
vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese - Dott. Raffaele Augelli
segretari i sigg. Alessandro Laera - Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. Dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dott. Giuseppe	si	
2) Alemanno dott. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dott. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		si
7) Borgia dott. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo		"
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Panico dott. Eraldo Panico dott. Eraldo	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dott. Nicola	"	
11) Colamonico sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Roma sig. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Rome on. Antonio	"	
15) Conte prof. Giuseppe Conte prof. Giuseppe	"		40) Rossi dott. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni		"
20) Fiore dott. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dott. Antonio		si	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Taterelia dott. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dott. Francesco		"	49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente di turno On. Matarrese (si è allontanato Finocchiaro).

Il Presidente informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge regionale "Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici".

Dà la parola al relatore per la 5^a Commissione Consiliare Permanente, consigliere Dott. Raffaele Augelli.

- O m i s s i s -

Segue la discussione generale.

- O m i s s i s -

Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici o di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 Agosto 1942 n.1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22/10/71 n.865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

- a) 100% per la redazione dei piani regolatori inter-comunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane.
- b) 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici, ad ecce-

..... zione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17
..... agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22/10/71
..... n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

..... Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consi-
..... gliere Alemanno un emendamento aggiuntivo dopo la lettera b): " tali con-
..... tributi sono concessi, una tantum, sulle spese ritenute ammissibili".

..... Posto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a mag-
..... gioranza.

..... Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua originaria
..... stesura.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 2

..... Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1
..... - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate allo
..... Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. entro tre mesi dall'en-
..... trata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro
..... il 31 marzo di ogni anno.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 3

..... La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e
..... LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui al precedente ar-
..... ticolo e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati allo
..... Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanisti-
..... ci di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e re-
..... golarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non
..... sarà in ogni caso superiore a due anni.

..... Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del
..... piano di ripartizione, il Presidente della Giunta Regionale stabilisce
..... e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca
..... di contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato regio

nale dell'Urbanistica, i piani urbanistici di cui alle leggi precitate, regolarmente adottati.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Alemanno e Tatarella un emendamento aggiuntivo al I rigo del II comma: aggiungere dopo "40%" "una tantum".

Posto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua originaria stesura.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Nei casi in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stata erogata la prima rata di contributo, non si provveda nel termine fissato alla trasmissione all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato concesso il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore a un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente e con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dello Assessore all'Urbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario "ad acta" per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato

Regionale all'Urbanistica e LL.PP.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purchè gli stessi non siano ancora stati adottati con delibera degli organi competenti.

In tal caso la delibera di affidamento dell'incarico e relativa convenzione va adeguata alle prescrizioni di cui al successivo articolo 7.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Alemanno un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Posto ai voti l'emendamento viene respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Margiotta un emendamento sostitutivo al I comma dell'art. 6: sostituire "purchè gli stessi non siano ancora stati adottati" con "purchè gli stessi non siano stati ancora approvati"; inoltre nell'emendamento il consigliere Margiotta chiede che il I comma dell'art. 6 termini con la parola "adottati"; sopprimendo "con delibera degli organi competenti".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura.

Approvato con votazione palese a maggioranza. Astenuto il MSI.

Art. 7

L'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 8

..... Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autoriz-
zata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari
dal 1974 al 1978.

..... Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono intro-
dotte le seguenti variazioni:

..... Cap. 324/2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legi-
slativi regionali in corso di approvazione

..... (in diminuzione) L. 300.000.000

..... Cap. 234/bis - Contributi per agevolare la formazione dei piani rego-
latori inter-comunali, dei piani regolatori generali,
dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia
economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamen-
to dei centri storici e di insediamento dell'edilizia
economica e popolare nei centri storici, nonché dei pia-
ni urbanistici delle comunità montane e degli strumenti
urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazio-
ne, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18
aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22/10/71, n. 865 e loro
successive modificazioni ed integrazioni.

..... (nuova istituzione in aumento) L. 300.000.000

..... Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvede-
rà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bi-
lanci della Regione.

..... I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli eserci-
zi futuri.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 9

..... La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti-

dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale: "Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici" nel testo che segue composto di n. 9 articoli:

Art. 1

La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti da le leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22/10/71 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

a) 100% per la redazione dei piani regolatori inter-comunali e dei

piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane.

b) 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22/10/71 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 1 - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate allo Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui al precedente articolo e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati allo Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta Regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca di contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato regionale dell'Urbanistica, i piani urbanistici di cui alle leggi precitate, regolarmente adottati.

Art. 4

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5

Nei casi in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stata erogata la prima rata di contributo, non si provveda nel termine fissato alla trasmissione all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato concesso il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore a un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario "ad acta" per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP.

Art. 6

In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purchè gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso la delibera di affidamento dell'incarico e relativa convenzione va adeguata alle prescrizioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

L'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Art. 8

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione

(in diminuzione) L. 300.000.000

Cap. 234/bis - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22/10/71, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(nuova istituzione-in aumento) L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura